

Il punto

di GIANNI BOCCIERI

Assegno di ricollocazione Le politiche attive sempre in alto mare

■■■ L'assegno di ricollocazione è considerato lo strumento più innovativo delle politiche attive del Jobs Act, che ha lo scopo dichiarato di spostare l'intervento pubblico dalle politiche passive alle politiche attive. Esso consiste in una somma graduata in funzione del profilo personale di occupabilità (*profiling*) per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro entro i sei mesi dalla sua richiesta, prorogabili al massimo per altri sei. L'assegno è rilasciato dal Centro pubblico per l'impiego ma è spendibile entro due mesi dal suo rilascio sia presso gli stessi Centri pubblici, sia presso i servizi privati accreditati purché il privato accreditato individuato dal destinatario ne dia immediata comunicazione al Centro per l'impiego.

Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definiti con delibera del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal), previa approvazione del Ministro del lavoro, nel rispetto di alcuni principi tra cui il riconoscimento dei servizi erogati dagli operatori o dai Cpi prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto, ossia con l'attivazione di un contratto di una certa durata.

Per l'assegno di ricollocazione sono previsti gli stessi meccanismi di condizionalità che scattano per i percettori di Naspi (l'indennità di disoccupazione), per cui il soggetto erogatore del servizio ha l'obbligo di comunicare all'Anpal e al Centro pubblico per l'impiego che ha rilasciato l'assegno, l'eventuale rifiuto giustificato del disoccupato di svolgere una delle attività proposte dal suo tutor o il rifiuto di un'offerta di lavoro congrua. Si tratta di una misura inedita nel nostro mercato del lavoro, che ha la finalità di assistere i disoccupati nella loro ricerca di una nuova occupazione, riducendo i tempi di transizione da un posto di lavoro a un altro.

Purtroppo, però, l'assegno di ricollocazione non è una misura di politica attiva destinata a tutti i disoccupati, perché il Jobs Act prevede che possano fruirne solo i disoccupati da oltre quattro mesi, per i percettori di Naspi, che ne facciano volontariamente richiesta. Non potranno quindi contare su un ausilio specializzato nella ricerca di lavoro, i percettori di Naspi disoccupati da meno di quattro mesi o i senza lavoro che non possono contare neppure sul sussidio Naspi. I primi sono esclusi perché il Jobs Act presume che nei primi quattro mesi siano in grado di trovare un nuovo lavoro da soli. Invece, i disoccupati senza NASPI sono esclusi dall'assegno di ricollocazione per risorse insufficienti e per la difficoltà di gestire i dati relativi ai disoccupati non percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza del sistema informativo unico in cui auto-dichiarare il proprio *status* di persone in cerca di lavoro.

A un anno dalla sua entrata in vigore, l'assegno di ricollocazione non è ancora partito, sebbene ne sia stata annunciata una sperimentazione che ha lo scopo di verificarne l'efficacia anche con disoccupati estratti a sorte, a prescindere dal fatto che l'abbiano richiesto o meno. Peccato però che il Jobs Act abbia previsto che l'assegno di ricollocazione spetti solo a coloro che scelgono spontaneamente di attivarsi facendone richiesta. La sperimentazione rischia così di diventare un interessante esperimento di laboratorio e non la prima vera applicazione dell'assegno di ricollocazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

